



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

**“Regolamento per la concessione di finanziamenti da
rimborsare attraverso l’istituto della delegazione di
pagamento”**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 08/06/2023

INDICE

PREMESSA

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

ART. 4 – LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

ART. 5 – CONVENZIONI

ART. 6 – ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

ART. 7 – ISTANZE DI DELEGAZIONE CONVENZIONALE

ART. 8 – ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative e le condizioni per la concessione di prestiti da estinguersi con trattenute mensili sugli emolumenti dei lavoratori dipendenti del Comune di Ladispoli tramite l'istituto della delegazione di pagamento, al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento e garantendo l'accesso alle forme di finanziamento nel rispetto dei criteri di trasparenza.

L'istituto della delegazione, generalmente considerato, si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). L'art. 58 del DPR n.180/50 contempla la facoltà di rilasciare delega per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti alloggi economici e popolari. Per analogia tale normativa è stata applicata al fine di concedere prestiti personali con trattenuta sulla busta paga dove il richiedente il prestito, delega l'Amministrazione al pagamento delle quote all'Istituto finanziario.

La delegazione di pagamento così intesa, più comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non va però confusa con la cessione del quinto dello stipendio, in quanto mentre quest'ultima è un diritto del lavoratore ed è pertanto riconosciuta dalla legge, la delegazione di pagamento, invece, è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione interessata che decide se obbligarsi o meno verso l'istituto di credito.

La delega, infatti, deve essere espressamente accettata attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l'amministrazione di appartenenza del richiedente ed il soggetto erogante: tale fattispecie è, infatti, qualificata anche come "delegazione convenzionale".

A titolo puramente esplicativo si elencano altre tipologia di finanziamento disciplinate dal DPR 180/50 e successive modifiche:

Cessione del Quinto dello Stipendio

La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di finanziamento cui possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione assunti in servizio a tempo indeterminato, provvisti di stipendio fisso e continuativo e che abbiano diritto a conseguire il trattamento di quiescenza, il cui rimborso avviene con addebito delle rate sulla busta paga, fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

In ordine alla quota cedibile il limite massimo per la concessione di cessioni è pari ad un quinto degli emolumenti, aventi carattere di ripetitività e ricorrenza.

La retribuzione e gli altri emolumenti o indennità sono calcolate al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

I dipendenti a tempo determinato hanno la possibilità di accedere alla cessione del quinto la cui durata non sia eccedente rispetto al periodo di tempodi durata del contratto di lavoro in corso. Sono invece esclusi i soggetti con cui il Comune di Ladispoli ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sul trattamento di quiescenza (pensione o altro assegno continuativo equivalente), che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, pubblico o privato in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. Con la cessazione del rapporto di lavoro l'Amministrazione comunale provvederà ad informare l'Ente di previdenza dell'esistenza di un contratto di cessione in corso di scomputo.

Il dipendente che intende accedere all'Istituto della Cessione può avviare la procedura per la cessione del quinto dello stipendio inoltrando al competente Ufficio la richiesta del "certificato di

stipendio". Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.180/1950 una nuova cessione del quinto può essere contratta, estinguendo la precedente, quando siano decorsi almeno due anni dall'inizio della cessione quinquennale o quattro anni per la cessione decennale. Nel caso la cessione venga invece estinta anticipatamente, non può esserne contratta una nuova prima che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'anticipata estinzione.

Piccolo Prestito e Prestito Pluriennale Diretto

Il Piccolo Prestito e il Prestito Pluriennale Diretto sono erogati dall'INPS - Gestione ex INPDAP e sono disciplinati da appositi regolamenti emanati dall'INPS stesso, consultabili online sul sito web. Il dipendente che volesse richiedere uno di questi due prestiti può presentare apposita domanda on line sul sito dell'INPS. La trattenuta mensile relativa al prestito richiesto verrà attivata successivamente alla somministrazione da parte dell'INPS - Gestione ex INPDAP, della somma richiesta dal dipendente con decorrenza, importo rata e durata indicati dall'istituto stesso. Ai fini della coesistenza con le altre forme di finanziamento, il Piccolo Prestito e il Prestito Pluriennale Diretto sono considerati cessione del quinto dello stipendio.

Articolo 1

FINALITA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento c.d. convenzionali effettuate dai dipendenti dell'Ente a favore di istituti e società esercenti il credito, al fine di garantire l'accesso al credito rispondente a criteri di trasparenza e comparabilità e assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento.

Articolo 2

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti che qui interessano, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio, n. 180, recante l'approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio, soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi, nelle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolari di seguito elencate:

8 agosto 1995, n.46/RGS

16 ottobre 1996 n. 63/RGS;

11 marzo 1998, n.26/RGS;

5 settembre 2003, n. 37/RGS;

29 luglio 2005, n. 554/DAG;

13 aprile 2006, n. 646/DAG;

20 aprile 2006, n. 654/DAG;

2 dicembre 2008, n.35/RGS;

17 gennaio 2011, n.1/RGS;

20 ottobre 2011, n.30/RGS;

15 gennaio 2015 n. 2/RGS.

Articolo 3

BENEFICIARI E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

1. Può accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, il personale dell'Ente assunto a tempo indeterminato, che abbia compiuto almeno un anno di servizio utile ai fini dell'indennità di anzianità.
2. Necessario presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra il Comune di Ladispoli e gli istituti interessati, nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alle indicazioni delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.
3. Sono ammessi a concedere i prestiti le banche e gli intermediari finanziari svolgenti l'attività finanziaria di cui all'art.121 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso dei requisiti di cui agli artt.13,14 e 16 del citato decreto.

Articolo 4

LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia che:

1. Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni;
2. La quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
3. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può ordinariamente superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi eccezionali dove le somme trattenute possono raggiungere la metà dello stipendio. Saranno considerate meritevoli di positiva considerazione da parte dell'Amministrazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche a familiari dei dipendenti, relative a studi universitari, esigenze di salute, reintegro perdite patrimoniali impreviste e imprevedibili.
4. Nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione. In tale ipotesi il Comune sarà esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione, dalla Società o dal dipendente, che comprova l'avvenuta estinzione del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate al dipendente dalla banca o intermediario finanziario delegatario.
5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.

Articolo 5

CONVENZIONI

1. La percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una apposita convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e l'Amministrazione, che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza e il rispetto di una serie di clausole ed elementi. In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.
2. Le convenzioni hanno durata triennale, con esclusione di tacito rinnovo. La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo del Comune di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al

pagamento degli oneri di cui all'art. 6 del presente regolamento. In caso contrario l'obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.

3. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione in qualunque momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da prodursi in forma scritta. Non è ammessa la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

4. La convenzione potrà essere risolta dall'Amministrazione comunale qualora non vengano rispettate le condizioni in essa previste. Al manifestarsi dei predetti casi l'Amministrazione chiederà, per iscritto, entro 10 giorni, i necessari chiarimenti che dovranno pervenire con la stessa modalità, entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili, l'Amministrazione eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 6 ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

1. L'esecuzione delle delegazioni costituisce un vantaggio sia per il dipendente che per l'Istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie. Ciò premesso, è del tutto evidente che l'istituto della delegazione di pagamento, rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'Amministrazione che deve essere ristorata in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.

2. I soggetti convenzionabili si obbligano a corrispondere al Comune di Ladispoli un contributo per fruire del servizio, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Ente, nella misura determinata dalla circolare del Ministero del Tesoro n. 1 del 17.01.2011, che prevede:

- ✓ un versamento "una tantum" di € 18,00 (euro diciotto/00) per l'attività di ricezione dell'istanza e istruttoria della stessa;
- ✓ un versamento mensile di € 2,05 (euro due/05) per trattenute periodiche e relativi versamenti.

3. Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

4. La quantificazione degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, sarà effettuata direttamente dal Settore Gestione Risorse Umane.

Articolo 7 ISTANZE DI DELEGAZIONE CONVENZIONALE

1. Le istanze di delegazione convenzionale vanno presentate dal delegatario o direttamente dell'istante, al Comune di Ladispoli tramite protocollo generale.

2. L'istanza di delegazione è sottoposta a dichiarazione di accettazione da parte dell'Amministrazione che, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto dei seguenti elementi:

- La quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio, salvo ipotesi del tutto eccezionali e debitamente motivate;
- Il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento e pignoramenti non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà dello stipendio;
- Il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superiore a 10 anni.

Resta inoltre in capo all'Amministrazione l'obbligo di effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere con cadenza trimestrale.

3. Esperiti i controlli di rito, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l'Ufficio preposto restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento (c.d. "atto di benessere").

4. A decorrere dal mese indicato nel contratto di finanziamento, il Settore Gestione Risorse Umane è tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente.
5. Eventuali oneri addebitabili ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo all'istruttoria della pratica dovranno essere compresi nei suindicati valori.

Articolo 8

ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI

1. Le convenzioni oggetto del presente regolamento sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).
2. L'esistenza della convenzione è presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta, inevitabilmente, per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle circolari del MEF -Dipartimento della RGS- già in precedenza indicate per tutti gli aspetti operativi.